

CONVENZIONE TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA FISICA E LE APPLICAZIONI (ANFeA)

C.F. 95112500632 - Via Coroglio, 104 presso Fondazione IDIS – Città della Scienza – 80124 NAPOLI
nella persona del Presidente pro-tempore Prof. Antonio D’Onofrio nato a Visciano il 11/01/1953

E

IL FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

C.F. 80183070582 – via del Castro Pretorio, 5 – 00185 ROMA
nella persona del Dirigente Delegato pro-tempore Dott. Paolo Cortis

PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO

“CONSULENZA TECNICA E PERIZIA TRA SCIENZA E DIRITTO”

PREMESSO

- che il Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito indicato come FONDO ASSISTENZA) è un ente di diritto pubblico istituito con l. 12/11/1964, n. 1279, è retto dal Regolamento di riordino approvato con d.p.r. 29/10/2010, n. 244;
- che i compiti del FONDO ASSISTENZA sono, tra l’altro, di assistenza al personale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio e in quiescenza, tramite interventi diretti e indiretti erogati a vantaggio del personale stesso e delle famiglie;
- che, al fine di perseguire gli scopi sanciti dalla legge istitutiva, il FONDO ASSISTENZA stipula contratti e convenzioni, con soggetti pubblici e privati, a favore del personale della Polizia di Stato – in servizio e in quiescenza e delle famiglie.

CONSIDERATO

- che l’Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA) iscritta nell’elenco del MiSE ai sensi della L. 4/2013 in qualità di Associazione Professionale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria di Sapienza Università di Roma (SBAI), intende attivare il corso di formazione denominato “*Consulenza tecnica e perizia tra scienza e diritto*” il cui programma di studi riguarda materie di interesse anche per il Personale della Pubblica Sicurezza;
- che è interesse specifico del Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato promuovere la partecipazione a corsi di formazione e professionalizzazione per gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza e ai loro familiari.

RILEVATO

- che è interesse delle parti creare un rapporto di collaborazione sul piano didattico e della ricerca, stabilendo le modalità più opportune per favorirne lo sviluppo.

VISTO

- il regolamento del corso “*Consulenza tecnica e perizia tra scienza e diritto*” redatto da ANFeA;

- le agevolazioni previste a favore del personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e relativi nuclei familiari;

tutto ciò premesso,

SI CONCORDA

di stipulare la seguente convenzione per l'anno accademico 2018-2019.

Art. 1 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

ANFeA ed il FONDO ASSISTENZA, nel rispetto delle specifiche rispettive finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, convengono a formalizzare i rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito di aree disciplinari di comune interesse.

In tale quadro, verificata la corrispondenza degli studi e dei programmi didattico-formativi del corso “*Consulenza tecnica e perizia tra scienza e diritto*” presso ANFeA e le aree di interesse per il personale della Polizia della Stato, le parti si impegnano a definire le modalità di partecipazione del personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, dei coniugi e figli, in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al corso come descritto nel regolamento.

Art. 2 – MODALITÀ GESTIONALI ED ESECUTIVE

Il corso è suddiviso in due moduli indipendenti e complementari il cui costo, per il personale sopra indicato, per il coniuge e per i figli, è fissato in Euro 600,00 per ciascun modulo. Al momento dell'iscrizione le persone che usufruiranno di questa convenzione dovranno allegare al modulo copia della tessera ATBT o di un documento equivalente attestante lo stato di servizio o il grado di parentela. Allorquando gli iscritti saranno accettati al corso, provvederanno a versare la quota di iscrizione agevolata direttamente ad ANFeA secondo le modalità descritte nel regolamento.

Le responsabilità attinenti all'elaborazione di obiettivi e programmi sono di competenza di ANFeA.

La sede principale del corso è presso SBAI, sito in Roma, via Antonio Scarpa 16. Il Comitato Didattico-Scientifico può deliberare di far tenere alcune lezioni in altri locali, anche secondo le esigenze didattiche del Corso e di ANFeA, ma comunque nel territorio del Comune di Roma.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività didattiche relative alle discipline del Corso sono suddivise in:

- didattica frontale
- tavole rotonde e seminari.

Le attività formative si articolano in due moduli di durata complessiva di sei mesi con frequenza di uno/due sabati al mese full time secondo quanto indicato nel Regolamento del Corso.

La progettazione didattica, con specifica indicazione dalla sede presso la quale si svolgeranno i singoli moduli, è elaborata con congruo anticipo dagli organizzatori.

Alla fine di ciascun modulo del corso è rilasciato un attestato di frequenza da parte di ANFeA - SBAI ai frequentatori che avranno seguito il corso con al massimo 1 assenza per modulo.

Art. 4 ONERI FINANZIARI

Le parti convengono che:

- le quote d'iscrizione siano versate ad ANFeA con le modalità stabilite dal regolamento;
- conseguentemente, ANFeA si impegna a sostenere le spese di realizzazione del corso di formazione.

Art. 5 DURATA E RINNOVO

La presente Convenzione, della durata di un anno o comunque per tutta la durata del corso di formazione, sarà attuata previa eventuale approvazione degli organismi competenti di ciascuna parte.

È fatta salva la possibilità, in ogni momento, di risolvere consensualmente la presente convenzione, mediante atto scritto e senza oneri aggiuntivi per le parti. La lettera di recessione dal presente contratto deve essere inviata agli altri soggetti della presente convenzione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della data di risoluzione.

La presente Convenzione sarà rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

ART. 6 UTILIZZO DEI MARCHI E DEI LOGHI, PUBBLICAZIONE, CODICE ETICO

Limitatamente alle finalità connesse all'applicazione della presente Convenzione, ANFeA e il FONDO ASSISTENZA autorizzano l'utilizzo del proprio nome e logo. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dai rispettivi enti di proprietà.

ANFeA non potrà utilizzare il marchio di servizio e il logo “Polizia di Stato” nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 195, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo regolamento.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il FONDO ASSISTENZA provvederà a diramare la presente convenzione presso gli uffici centrali e periferici di Pubblica Sicurezza e a pubblicarla sul portale della Polizia di Stato *DoppiaVela*.

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente i rispettivi Codici Etici ed i Modelli ex D.Lgs. 231/2001 pubblicati sui propri siti internet e, per la PA, D.P.R. n. 62/2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165” pubblicato sul sito internet www.interno.gov.it .

Art. 7 SPESE DI REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico della parte richiedente.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

PER ANFeA

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

Prof. Antonio D'Onofrio

PER IL FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

IL DIRIGENTE DELEGATO

Dott. Paolo Cortis

Roma, _____